ISTITUTO COMPRENSIVO di AURONZO DI CADORE

Scuola dell'Infanzia di Auronzo

Scuole secondarie di I grado di Auronzo, Lorenzago e Lozzo

Scuole primarie di Auronzo, Lozzo e Vigo

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno)
e-mail: blic810002@istruzione.it
posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it
tel. 0435 9468
https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it
c.f. 83002130256 codice univoco UFT3P2

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

VISTO il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

Legge 132/2025

VISTE le Linee Guida AgiD per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione, Determinazione n.17/2025

D.M. n. 166 del 9 agosto 2025

VISTE le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) 2025

Si predispone il seguente Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell' Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di **promuovere un impiego etico, sicuro e responsabile** a supporto dei processi didattici, organizzativi e amministrativi, in conformità alla normativa europea vigente e alle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Definizioni

Sistema di Intelligenza Artificiale (IA): i sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, supportare attività umane con vari livelli di autonomia (ai sensi dell'AI Act, Art. 3, punto 1, del Regolamento UE 2024/1689).

Deployer: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo (es. docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola, sotto

l'autorità dell'Istituto (ai sensi dell'AI Act, Art. 4 del Regolamento UE 2024/1689).
Bias: distorsioni sistematiche nei dati o negli algoritmi che possono portare a risultati ingiusti, discriminatori e non rispondenti alla realtà.
Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni che usino algoritmi di apprendimento, modelli linguistici o generino contenuti multimediali.
DPO: Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer).
DPIA: Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (Data Protection Impact Assessment).
DVR: Documento di Valutazione dei RIschi.
CDU: Collegio dei Docenti Unitario.
GDPR: Garante per la Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation).

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali;
- definire le modalità di utilizzo dell'IA;
- promuovere la formazione del personale e degli alunni per un uso responsabile e consapevole;
- attuare una consapevole vigilanza umana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

a. docenti, alunni e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola;
b. strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
c. attività, progetti e formazione connessi all'uso dell'IA.

Art. 3 - Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come a **rischio minimo o limitato** ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. L'IA deve essere utilizzata come **strumento di supporto** e non come sostituto dell'attività didattica o valutativa del docente.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
    a. trasparenza e correttezza;
    b. imparzialità e non discriminazione, evitando risultati distorti (bias algoritmici);
    c. sicurezza digitale e privacy;
    d. inclusione e accessibilità;
    e. intervento umano nella decisione educativa, secondo cui nessun sistema IA sostituisce il

giudizio professionale del docente.

4. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
5. Pianificazione all'interno del PTOF di percorsi di formazione curricolari al corretto uso dell'IA.
6. Ogni piattaforma o strumento di IA, utilizzato esclusivamente a fini didattici e/o amministrativi, deve basarsi su standard di sicurezza internazionali e nazionali e deve essere approvato dal Dirigente Scolastico e dal CDU, previo parere favorevole del DPO.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 - Divieti

È proibito l'utilizzo di strumenti IA che comportino:

1. il trattamento di **dati personali** di alunni, docenti o altri soggetti (in conformità al GDPR e al Codice della Privacy);
2. il riconoscimento o la deduzione di emozioni, stati d'animo o "intenzioni" degli alunni;
3. la profilazione o la sorveglianza degli alunni al di fuori delle attività didattiche;
4. l'uso degli strumenti IA per la **valutazione automatizzata** degli alunni senza l'intervento e la validazione finale del docente;
5. non è consentito l'uso di strumenti di IA per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana;
6. la raccolta di dati biometrici o sensibili senza consenso esplicito e motivato.

Art. 5 - Modalità di utilizzo consentite al personale docente

1. Il pensiero, la responsabilità e la professionalità del docente restano prioritari rispetto a qualsiasi elaborazione o interpretazione fornita dagli strumenti di intelligenza artificiale. L'utilizzo dell'IA nella progettazione e nelle attività didattiche deve essere consapevole, nel rispetto della deontologia professionale e della libertà di insegnamento.
2. L'utilizzo di strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, diritto d'autore e tutela dei dati personali.
3. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo, per:
   a. supporto ai docenti nella produzione di materiali didattici e di progettazione;
   b. predisposizione di verifiche formative e/o sommative, purché gestite con la supervisione del docente;
   c. ricerca e approfondimento;
   d. attività di tutoraggio personalizzato e inclusione degli alunni con BES o disabilità (in forma anonima, senza il trattamento dei dati personali);
   e. sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli alunni attraverso attività guidata;

f. traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale, strumenti di scrittura assistita, generazione di contenuti multimediali (come immagini, mappe, quiz…).

Ogni documento prodotto resta sotto la responsabilità della persona fisica che lo emette.

Art. 6 - Modalità di utilizzo consentite al personale amministrativo e gestionale

1. L'uso di strumenti di IA per attività amministrative deve rispettare le norme in vigore (GDPR) e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
3. Gli strumenti di IA possono essere impiegati per ottimizzare processi interni, come:
   a. analisi dei dati scolastici;
   b. organizzazione delle risorse o dei turni;
   c. supporto alla comunicazione istituzionale;
   d. redigere bozze di circolari, verbali, FAQ.

Ogni documento prodotto resta sotto la responsabilità della persona fisica che lo emette.

Titolo III – Uso da parte degli alunni e delle alunne

Art. 7 - Modalità di utilizzo

1. Alunni della scuola dell'infanzia e primaria.
   a. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria l'utilizzo degli strumenti di IA avviene esclusivamente in modalità mediata dal docente, all'interno di attività laboratoriali guidate, senza accesso o fruizione autonoma da parte degli alunni.
   b. L'uso è limitato a finalità educative essenziali, quali:
      - produzione di immagini o contenuti visivi a supporto di percorsi didattici;
      - momenti di conoscenza e riflessione sul funzionamento degli strumenti di IA, finalizzati alla promozione di un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali.
   c. Non è consentito l'accesso autonomo degli alunni agli strumenti di IA.
   d. L'accesso può avvenire esclusivamente tramite piattaforme e/o account messi a disposizione dalla scuola.
   e. È vietato l'inserimento nei sistemi di IA di dati personali degli alunni o di terzi.

2. Alunni della scuola secondaria di I grado.
   a. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di I grado dell'istituto, **possono** utilizzare strumenti IA **esclusivamente** per finalità didattiche, sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato.
   b. L'uso degli strumenti di IA da parte degli alunni è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dal GDPR e dai fornitori. Per gli alunni minori di 14 anni

l'uso degli strumenti IA può avvenire solo previa autorizzazione dei genitori o tutori.

c. L'uso di strumenti IA da parte degli alunni è consentito solo tramite piattaforme e/o account messi a disposizione dalla scuola, in ambiente esclusivamente scolastico sotto la guida, mediazione e supervisione del docente, che ne definisce scopi, tempi e modalità.
d. Gli strumenti di IA potranno essere utilizzati dagli alunni e dalle alunne unicamente per:
   - supporto nello studio e nella comprensione dei contenuti;
   - supporto per la rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi e materiali (a fini di studio);
   - esercizi di potenziamento linguistico e logico-matematico;
   - assistenza alle attività creative di laboratorio, sempre integrate nel percorso didattico.
   - traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita, generazione di contenuti multimediali (come immagini, mappe, quiz…).
e. Il lavoro prodotto con l'ausilio dell'IA deve sempre essere rielaborato e validato dall'alunno/a stesso/a sotto la guida del docente.
f. Ogni elaborato generato con l'uso dell'IA deve dichiarare con chiarezza il tipo di tecnologia o sistema utilizzato secondo le modalità concordate con l'insegnante, in un'ottica di trasparenza e correttezza intellettuale. La mancata dichiarazione comporta la non validità del prodotto e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.
g. È **vietato** l'uso di strumenti di IA da parte di alunni e alunne per:
   - lo svolgimento dei compiti assegnati a casa;
   - la produzione di elaborati in cui non emerga in modo evidente l'apporto creativo individuale dell'alunno e per i quali non venga specificato lo strumento IA utilizzato.
h. È **assolutamente vietato** inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici).
i. È **vietato l'uso scorretto o non esplicitamente dichiarato** dei sistemi IA: si incorre nel plagio (Legge sul diritto d'autore n. 633/1941 modificata dal D.L. n. 148/2017 e dalla L. n. 37/2019).
l. Il Regolamento di Disciplina prevede sanzioni disciplinari per eventuali utilizzi impropri degli strumenti di intelligenza artificiale.
m. I genitori sono chiamati a vigilare sull'utilizzo corretto e consapevole dell'IA da parte dei propri figli, che, naturalmente, varia in base all'età.
n. La famiglia, nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità, collabora con l'intento educativo espresso nel presente regolamento e si assume la responsabilità di eventuali utilizzi a casa non previsti dall'attuale Regolamento sull'Uso dell'Intelligenza Artificiale. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'eventuale uso non ammesso di strumenti IA da parte dei minori al di fuori del contesto scolastico.

Titolo IV – Responsabilità e governance

Art. 8 - Ruoli per l'IA

1. **Il Dirigente Scolastico**:
   a. è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e della supervisione delle attività;
   b. definisce una governance interna per l'innovazione digitale e l'IA (es. animatore digitale, Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S., ecc.);
   c. si coordina con il DPO per la valutazione dell'impatto dei sistemi IA, la valutazione delle conseguenze e dei rischi sulla privacy derivanti dall'uso degli strumenti IA;
   d. coinvolge esperti esterni, ove necessario, per la definizione di policy, strategie, percorsi di formazione o progetti di Istituto per l'adozione dell'IA;
   e. provvede alla formazione di tutti coloro che utilizzano strumenti di IA.
2. **L'animatore digitale** può avere funzione, ad esempio, di:
   a. ricercare, valutare e sperimentare gli strumenti di IA proposti e monitorare le compatibilità tecnologiche con l'infrastruttura esistente;
   b. identificare i bisogni dell'Istituto;
   c. supportare i docenti e collaborare all'aggiornamento della policy;
   d. proporre la formazione sull'IA per Dirigente Scolastico, docenti, personale amministrativo, alunni e, se possibile, genitori;
   e. collaborare con il Dirigente Scolastico nel proporre progetti di Istituto per l'adozione dell'IA;
   f. supervisionare i nuovi strumenti in accordo con il Dirigente Scolastico e al DPO per le valutazioni di conformità.
3. **Il DPO** ha la funzione di:
   a. valutazione preventiva di piattaforme e strumenti IA;
   b. redazione o revisione di informative e pareri tecnici;
   c. monitoraggio dell'uso di piattaforme e strumenti di IA nel rispetto delle norme sulla privacy.
4. **Ogni alunno, docente e persona facente parte del personale scolastico** è tenuto a rispettare le norme stabilite per l'uso dell'IA contenute nel regolamento.

Titolo V – Formazione, prevenzione, aggiornamento

Art. 9 - Formazione per Dirigente Scolastico, docenti e personale amministrativo

L'istituto promuove percorsi di formazione continua sull'IA per il Dirigente Scolastico, docenti e ATA, finalizzati:

   a. ad uso etico, responsabile e sicuro delle tecnologie;
   b. alla prevenzione del plagio e del disimpegno cognitivo;
   c. allo sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale.

La formazione potrà avvalersi dei percorsi promossi da Scuola Futura, università, enti di ricerca e partner accreditati.

Art. 10 - Formazione per alunni e genitori

L'istituto promuove percorsi di formazione per gli alunni, finalizzati ad uso etico, responsabile e sicuro dell'IA.

La formazione dedicata agli alunni viene definita a commisurata al grado scolastico, la cui progressione formativa garantisce l'acquisizione graduale di competenze digitali critiche, etiche e operative, nel rispetto dei principi di inclusività e sicurezza sanciti dal GDPR.

La formazione per gli alunni può essere effettuata dal corpo docente, se adeguatamente titolato, o da esperti esterni.

L'istituto facilita la formazione dei genitori o tutori attraverso la promozione di iniziative e incontri con esperti esterni all'istituto e, qualora possibile, iniziative e incontri a scuola con esperti interni.

Art. 11 - Prevenzione e interventi

L'uso degli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni di età imposte dai fornitori e dalle Linee Guida MIM (Ministero dell'istruzione e del Merito). Per gli alunni minori di 14 anni è necessario il consenso dei genitori o tutori. I genitori sono tenuti a collaborare nella sensibilizzazione dei figli ad un uso sicuro, consapevole ed etico dell'IA, vigilando sull'utilizzo della stessa.

La scuola s'impegna a prevenire abusi ed un uso improprio dell'IA, ad esempio attraverso giochi, attività curricolari digitali, progetti interdisciplinari sull'etica dell'IA, laboratori sul riconoscimento delle fake news. In caso di violazioni, sono previste sanzioni ed interventi educativi o disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento Disciplinare di Istituto.

Titolo VI – Sicurezza e privacy

Art. 12 - Sicurezza e privacy

Prima dell'introduzione di un sistema di lA, e ogni qualvolta necessario, l'istituto effettua una *Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati* (DPIA) per valutare:

a. rischi per la privacy e la sicurezza informatica;
b. bias o discriminazioni algoritmiche;
c. impatti psicologici o cognitivi sugli alunni;
d. implicazioni per la sicurezza sul lavoro.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

Ogni trattamento di dati mediante lA deve rispettare il GDPR e le linee guida del Garante.

È vietato l'utilizzo di piattaforme che raccolgano dati biometrici, sensibili o non anonimizzati.

IL DPO è coinvolto in ogni fase di analisi, scelta e verifica degli strumenti utilizzati.

Art. 14 - Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di strumenti di IA comporta l'aggiornamento del *Documento di Valutazione dei Rischi* (DVR), con particolare attenzione a:

a. sicurezza informatica;

b. stress da lavoro correlato;
c. tutela dei minori da esposizione ai sistemi IA.

Titolo VII – Aggiornamento del regolamento

Art. 15 - Aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a una revisione che può avvenire a cura del Dirigente Scolastico, del DPO, del Collegio Docenti Unitario o del Consiglio d'Istituto, o altra commissione preposta (es. team digitale) ogni qualvolta ritenuto necessario in coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica e con le necessità tecnologiche e didattiche dell'istituto e potrà essere integrato con ulteriori linee guida ministeriali.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previa approvazione del Dirigente Scolastico, del DPO e del Collegio dei Docenti Unitario.

Il Dirigente Scolastico

Delibera n. …….. del Collegio Docenti del ……..

Delibera n. ……del Consiglio d'Istituto del ……..